
REGIONE DEL VENETO



OSSERVATORIO DELLO SPETTACOLO DAL VIVO Composizione e funzionamento

(art. 38, comma 4)





PREMESSA

La Legge regionale n. 17 del 16.05.2019 "Legge per la cultura" disciplina gli interventi della Regione del Veneto in materia di valorizzazione dei beni culturali e di promozione e organizzazione di attività culturali e spettacolo, riconoscendo la cultura come diritto e risorsa fondamentale per la crescita umana, per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, per la promozione dei diritti umani, del dialogo tra le persone e della qualità della vita.

La norma, all'interno delle disposizioni previste nell'ambito degli interventi in materia di attività culturali e spettacolo, ha istituito all'art. 38 comma 1, presso la Giunta regionale, l'Osservatorio dello spettacolo dal vivo (di seguito "Osservatorio"), con il compito, ai fini dello sviluppo ed evoluzione del settore, di analizzare l'offerta di spettacolo nel territorio in tutte le sue forme.

L'Osservatorio fornisce ed elabora dati anche su richiesta della amministrazioni pubbliche competenti per la definizione delle politiche e la programmazione degli interventi in materia, coordina ricerche di mercato legate a una più ampia diffusione delle attività dello spettacolo, elabora studi e ricerche anche in collaborazione con le università del Veneto di nuovi sistemi di diffusione culturale, realizza ricerche atte all'individuazione del fabbisogno di nuove figure professionali per lo spettacolo, verificandone gli sviluppi occupazionali, concorda le modalità di confronto e i protocolli di scambio dati con gli altri osservatori dello spettacolo e con i soggetti che conservano nei propri sistemi elementi e informazioni utili, allo scopo di per poter disporre di una base conoscitiva ampia, integrata e aggiornata.

Art. 1- Composizione dell'Osservatorio dello spettacolo dal vivo.

- 1. L'Osservatorio dello Spettacolo dal vivo, istituito con sede presso la Giunta regionale, è composto dai seguenti soggetti:
 - l'Assessore competente in materia di cultura
 - il direttore dell'Area competente in materia di cultura
 - il direttore della Direzione competente in materia di cultura
 - un rappresentante della struttura regionale competente in materia di statistica
 - un rappresentante della struttura competente in materia di ICT
 - un rappresentante designato da Arteven
 - un rappresentante dell'AGIS Unione Interregionale Triveneta
 - un rappresentante designato dall'ANCI Veneto
 - un rappresentante designato da Fondazione Univeneto
 - un rappresentante del Teatro Stabile del Veneto
 - un rappresentante della Fondazione Teatro La Fenice
 - un rappresentante della Fondazione Arena di Verona





Art. 2 - Modalità di funzionamento.

- 1. L'Osservatorio è presieduto dall'Assessore regionale competente o suo delegato, che provvede a convocarne le riunioni tramite comunicazione formale ai componenti.
- 2. L'Osservatorio si riunisce almeno una volta all'anno.
- 3. Le riunioni dell'Osservatorio risultano valide con la presenza della maggioranza dei propri componenti. In caso di impedimento ciascun componente può individuare un delegato, il cui nominativo deve essere previamente comunicato. Le decisioni vengono assunte con il voto della maggioranza dei presenti.
- 4. Per la realizzazione dei compiti attribuiti, l'Osservatorio formula piani di attività, rapportandosi anche con le strutture regionali in base agli argomenti trattati.
- 5. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, di volta in volta, rappresentanti di enti e istituzioni esterni all'Amministrazione regionale, che abbiano un coinvolgimento diretto con un singolo argomento trattato o che i componenti dell'Osservatorio ritengano opportuno consultare.
- 6. Per la partecipazione alle riunioni e ai lavori dell'Osservatorio i componenti non hanno diritto alla percezione di alcun emolumento, ivi compreso il rimborso dell'eventuale spesa di viaggio.

Art. 3 - Organizzazione.

1. Per lo svolgimento dei propri compiti previsti dall'art. 38 della L.R. n. 17 del 16.05.2019, l'Osservatorio, ferma restando la prioritaria collaborazione di personale interno all'Amministrazione regionale, può valutare l'opportunità di avvalersi anche dell'utilizzo di servizi esterni di consultazione ed elaborazione di dati e ricerche, esternalizzando tali servizi in conformità alla normativa vigente in materia e con le risorse finanziarie disponibili.

Art. 4. – Disposizioni Finali.

- 1. La Giunta regionale provvede, con propri atti, alle eventuali modifiche sostanziali o integrazioni concernenti la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio.
- 2. Il direttore della Direzione competente in materia di cultura provvede alla nomina dei componenti designati dagli enti e associazioni di cui all'art. 1, nonché alla sostituzione di eventuali componenti dimissionari o di cui si renda necessaria il subentro.
- 3. I componenti dell'Osservatorio rimangono in carica per cinque anni e comunque sino alla loro sostituzione.



